



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

70 - 2026 - 12 - 197

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2026, N. 12

Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari

Art. 1

Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014
in materia di personale dei gruppi consiliari

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statuari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1-quinquies è inserito il seguente periodo: "Entro i limiti della sovvenzione annuale, di cui al primo periodo, sono ricompresi anche i costi finalizzati agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni. Per tali adempimenti il Presidente del gruppo consiliare, in qualità di datore di lavoro, si avvale della competente struttura dell'Amministrazione consiliare.";
- b) alla fine del comma 7-bis è inserito il seguente periodo: "Al personale di cui al presente comma si applica l'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).